

Potrebbe apparire come uno scherzo macabro la vicenda riportata in questa storia (vera) di fine estate: un "morto presunto" che riappare vivo e vegeto senza alcun intervento divino di "resurrezione" alla Lazzaro!.

Il finale di partita per il nostro "Mattia Pascal" del XX secolo è stato sicuramente positivo; un po' meno per la presunta vedova!!!

Ogni commento è superfluo. Anche questa è previdenza!!!

SE IL "MORTO" RIAPPARE NESSUNA PENSIONE ALLA PRESUNTA VEDOVA.

Avrebbe fatto la gioia di Pirandello la vicenda accaduta qualche anno fa ad un pensionato di Monza, il Signor ****. che, riapparso sulle scene della vita dopo 14 anni di "morte presunta", ottenne dalla Corte di Cassazione la revoca della pensione di reversibilità attribuita nel frattempo alla moglie ed il pagamento in suo favore della pensione diretta.

La storia di questo "fu Mattia Pascal" della previdenza nasce nel 1970, quando il nostro amico, titolare di una pensione INPS, scompare dalla propria abitazione senza più dare alcuna notizia di sé'.

I tempi di "Chi l'ha visto" e della Sciarelli sono ancora di là da venire e, perciò, la moglie, dopo inutili ed affannose ricerche, ottenne nel 1982 dal Tribunale di Monza la dichiarazione di morte presunta del coniuge e, forte di questa dichiarazione, obbligò gli uffici dell'INPS a riconoscerle la pensione di reversibilità a partire dal 1970, data della scomparsa del marito.

Dopo qualche anno (siamo ormai al 1984) i giudici, con un colpo di scena degno del miglior "triller", accertarono invece che il Signor **** non era affatto defunto ma anzi era vivo e godeva ottima salute; il "resuscitato", però, come tutti i comuni mortali, aveva bisogno dei mezzi economici per "sopravvivere" e, perciò, chiese subito all'INPS il pagamento della sua pensione a partire dalle somme spettanti fin dal 1980.

L'INPS ripristinò il pagamento della rendita, limitando però, la corresponsione degli arretrati alle sole somme spettanti a partire dal 1^a luglio 1986, visto che nel periodo intermedio le quote di pensione erano state corrisposte alla "presunta vedova" a titolo di pensione di reversibilità.

Il nostro amico, però, non si dette per vinto e ottenne dal Pretore di Viterbo, città nella quale si era trasferito, la condanna dell'INPS a pagare tutti gli arretrati e quella della moglie a restituire all'ente di previdenza quanto aveva riscosso nel frattempo a titolo di pensione ai superstiti.

La lunga lite giudiziaria non si concluse, però, nelle aule di giustizia della cittadina laziale ed approdò fino in Cassazione.

La suprema Corte con la sentenza che abbiamo citato all'inizio confermò le buone ragioni del "morto" a riottenere la sua pensione fin dall'origine ed, inoltre, stabilì che la "vedova" doveva restituire all'INPS le somme che aveva indebitamente percepito nel frattempo.

Con questa sentenza la Cassazione ha, quindi, riaffermato il principio secondo il quale, se il "morto" riappare, gli uffici devono revocare la pensione al coniuge e ridarla al legittimo titolare fin dal momento in cui era stata soppressa e, per di più, ha dichiarato che non è possibile operare alcuna "compensazione" tra il credito vantato dal "redivivo" e il debito maturato dalla "presunta vedova".



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali domande

il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"